

# **Testamento-Dovere per i presbiteri e indicazioni-Decreto 1986**

## **DECRETO SUL DOVERE DI FARE TESTAMENTO PER I PRESBITERI**

### **CON LETTERA E NOTE ALLEGATE**

**L.V.D. LXXVII (1986) pp. 433-436; pp. 473-476**

Aderendo alla Chiesa che nel Decreto Conciliare 'Presbiterorum Ordinis ' n. 17 esorta di non usare l'ufficio ecclesiastico 'per aumentare le sostanze della propria famiglia' e a quanto prescrive il Can. 282 § 2 del nuovo Codice di Diritto Canonico;

Convinti che l'esemplarità dei sacerdoti nell'amministrazione dei propri beni economici, anche e soprattutto mediante un testamento civilmente valido e redatto secondo giustizia ed equità cristiana e sacerdotale è elemento efficace di azione pastorale e testimonianza di vita coerente con il proprio ministero;

### **DECRETIAMO**

**1.** Ogni sacerdote diocesano ha il dovere di fare testamento e di renderlo reperibile dopo la morte;

**2.** A tale fine: i parroci, i vicari parrocchiali e tutti i presbiteri residenti in parrocchia devono consegnare il proprio testamento, o l'indicazione del luogo o delle persone, dov'è reperibile, al Vicario locale nella visita vicariale annuale, tenendo aggiornato le eventuali variazioni negli anni successivi; invece i presbiteri di comunità lo consegneranno al loro Superiore.

**3.** I Vicari locali e i Superiori delle comunità trasmetteranno annualmente al Vicario Generale quanto in proposito hanno ricevuto.

Bergamo, 8 luglio 1986.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

### **LETTERA**

Carissimo Presbitero,

Invio questa lettera a tutti i presbiteri della Diocesi di Bergamo; tuttavia mi piace rivolgermi personalmente a ciascuno, perché personali sono gli impegni a cui voglio richiamarti: quelli di fare testamento, di tenerlo aggiornato, di notificare all'Ordinario diocesano come reperirlo tempestivamente dopo la morte.

I motivi per cui un sacerdote ha e deve sentire il dovere di fare testamento e di farlo cristianamente e sacerdotalmente, sono molteplici: dare buon esempio ai fedeli; evitare alla morte discussioni e contesa tra i parenti: contese facili soprattutto nel caso dei sacerdoti, per i quali la legittima riguarda i genitori, ecc. Ma il motivo più forte è quello di disporre, anche e

soprattutto in tempo di morte, dei beni economici secondo i principi di una autentica povertà sacerdotale.

Al riguardo è opportuno ricordare che i beni economici di un sacerdote sono di due tipi: 'patrimoniali', quelli ereditati dai genitori o dai parenti; 'ministeriali', quelli ottenuti a motivo o in occasione del ministero sacerdotale.

Quanto ai beni 'patrimoniali': il sacerdote ne può disporre a suo arbitrio, nel rispetto delle leggi civili e salvi i principi di una equità cristiana, secondo la quale ad esempio, il superfluo deve avere una destinazione sociale, cioè per il bene dei poveri e della comunità, non esclusa la comunità ecclesiale.

Quanto ai beni 'ministeriali' il sacerdote non li può disporre ad arbitrio, perché deve seguire puntualmente i principi della speciale povertà a cui egli è tenuto in forza del suo sacerdozio ministeriale.

Scrivo nelle riflessioni su 'Povertà cristiana e Povertà sacerdotale' (1981) che i beni 'ministeriali' devono essere usati dal sacerdote 'per il proprio onesto sostentamento; quanto ne avanzasse, cioè il superfluo, deve essere dato ai poveri e alla Chiesa', perché i beni economici sono dati dai fedeli con questa intenzione, e con questa destinazione vengono acquisiti dai sacerdoti (Cfr. n. 43). Quanto avanzasse quindi non appartiene al sacerdote, 'non solo a causa della destinazione sociale di ogni bene economico ma anche in forza della sua origine particolare' (n. 57); tale 'superfluo' deve essere dato ai poveri e alla Chiesa, almeno attraverso il testamento, fatto in modo degno di un cristiano e di un sacerdote. Certo nel testamento occorre tenere presente i doveri verso le persone cui si deve una retribuzione per giustizia e per equità (penso in particolare alla collaboratrice familiare che magari ha prestato il suo servizio in spirito di volontariato cristiano); ma tutto quanto è 'superfluo' sui beni 'ministeriali' va dato ai poveri e alla Chiesa; non ai parenti o ad amici. Al riguardo permettimi di ricordare che un bravo sacerdote non dimentica mai nel suo testamento il Seminario che l'ha formato al sacerdozio, e l'Opera Pro Clero per il 'Fondo di Solidarietà' che ha il compito di assistere i sacerdoti anziani.

In questa prospettiva è evidente l'obbligo del sacerdote di fare testamento, perché nel caso che il testamento mancasse e si effettuasse quindi una successione 'ab intestato', tutti i suoi beni sarebbero distribuiti secondo le disposizioni della legge, tradendo quindi, profondamente, la destinazione dei beni 'ministeriali'.

Per eludere l'obbligo di fare testamento non si dica facilmente: 'io non ho beni'; questi infatti possono sopraggiungere, non si sa quanti e quando; neppure ci si giustifichi dicendo: 'ho ancora i miei genitori'; perché se a loro si deve riconoscere, qualora fossero poveri, un diritto di prelazione anche sui beni 'ministeriali', diritto garantito del resto dalla legge civile della legittima, occorre non dimenticare, anche in questo caso, la finalità fondamentale di tali beni.

Non basta fare il testamento, ma bisogna farlo bene, bisogna tenerlo aggiornato e, molto importante, occorre renderlo facilmente reperibile, nell'ultima 'edizione', collocandolo presso qualche persona sicura e, a preferenza, presso un confratello.

Per aiutare nell'attuazione di questi doveri, provvedo ad emanare un decreto - qui allegato - in cui si ricorda a tutti i presbiteri l'obbligo di fare il testamento e di farlo pervenire in busta chiusa al Vicario generale e, almeno, di notificargli, sempre in busta chiusa, il luogo o la persona dove reperirlo.

A tale fine i sacerdoti addetti alla cura parrocchiale o residenti nei vicariati saranno invitati dal Vicario locale a ottemperare a questo dovere e a consegnare quanto detto sopra nell'annuale visita vicariale, trasmettendogli anche gli aggiornamenti del testamento o il cambiamento del luogo o della persona dove reperirlo. Invece i sacerdoti di comunità (come Seminario, Collegio

S. Alessandro, Preti del S. Cuore, Comunità Missionaria Paradiso, Patronato S. Vincenzo, Casa del Clero), provvederà il Superiore della comunità dietro richiesta del Vicario Generale.

Potrà sembrare troppo minuziosa e quasi burocratica una simile disposizione; essa però è data per aiutarci a vivere coerentemente la povertà sacerdotale, e ad evitare di vedere, nell'altra vita, i nostri beni e in particolare quelli 'ministeriali' finire in mano di chi, di fronte a Dio e alla coscienza del retto sacerdote, non ne ha diritto.

Penso inoltre che con un testamento ben fatto si evitano tanti scandali; si impediscono difficoltà e confusioni nella successione ereditaria e si dà l'esempio di un cristiano e di un sacerdote che conosce il valore transitorio dei beni terreni e ne dispone per il bene della sua anima, per i bisogni della Chiesa, per l'aiuto dei poveri.

Ti ho parlato con il cuore di un Vescovo e di un padre: so che mi capisci. Ti benedico.

Bergamo, 8 luglio 1986.

+ GIULIO OGGIONI, Vescovo

Vedere gli [Schemi di testamento](#).

## **INDICAZIONI PER LA STESURA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO**

### **CIVILMENTE VALIDO**

**1.** - *Forma*: il testamento olografo deve essere scritto per intero, a mano non a macchina, dal testatore, datato e sottoscritto ad ogni foglio esclusivamente da lui senza altre firme, neanche come testimone. La presenza di altre firme, anche come testimone, potrebbe invalidare l'atto. Lo scritto può essere steso su un foglio di carta semplice, non è richiesta la carta bollata.

**2.** - *Validità*: ferma restando l'osservanza della forma, il testamento valido è l'ultimo in ordine di data.

Per evitare dubbi, anche di eventuali sovrapposizioni di volontà espresse in testamenti scritti in epoche diverse, è bene stendere un testamento che contenga tutte le volontà, senza richiami ad altri precedenti testamenti e in genere senza richiami ad elementi esterni al testamento.

**3.** - *Disposizioni Testamentarie*:

Le disposizioni testamentarie possono essere:

*a titolo universale* se comprendono l'universalità dei beni; attribuiscono in tal caso la qualità di erede;

*a titolo particolare* se indicano attribuzioni di beni specifici. In tal caso danno la qualità di legatario.

**N.B.**

a) risulta assolutamente opportuno nominare nel testamento un erede. Ciò evita dubbi sulla devoluzione ereditaria, perché all'erede si trasmette tutto, con la sola esclusione di quei beni per i quali sia stata espressamente indicata una diversa destinazione a forma in legato;

b) nel caso in cui si faccia la sola istituzione di erede universale basta il semplice testo di cui allo 'schema A'. Vanno indicati gli scopi della devoluzione, secondo le esemplificazioni indicate in calce alla scheda stessa, ai fini di evitare oneri fiscali;

c) nel caso si volesse disporre di legati vale la traccia di cui allo 'schemaB';

d) nella scheda testamentaria è bene mettere solo le disposizioni relative a beni risultanti in Pubblici Registri (immobili e automezzi) o nominativi (libretto di risparmio nominativo, azioni e titoli nominativi in genere; non sono beni nominativi i libretti di risparmio al portatore);

e) se ci sono beni non nominativi, dei quali si vogliono lasciare indicazioni particolari per la destinazione, è necessario stendere una separata distinta scheda olografa (scritta di pugno, con data e sottoscrizione) (vedi schema C). In essa si elencheranno tali beni, disponendo, sempre nella forma testamentaria, la devoluzione ereditaria (indicare cioè il nome del destinatario o destinatari dei beni o singoli beni).

In questa stessa scheda separata si può indicare la persona delegata a curare le pratiche successorie: è una nomina di esecutore testamentario senza forma ufficiale.

In tal caso questa seconda scheda distinta e separata verrà fatta valere 'formalmente' solo se strettamente necessario.

#### **4. Comportamenti precauzionali**

Se il testatore ha conti correnti bancari o cassette di sicurezza al proprio nome, per evitare che i conti o la cassetta rimangano bloccati, anche solo per impossibilità del titolare di firmare assegni o di accedere alla cassetta di sicurezza, è molto opportuno rilasciare delega bancaria ad altra persona, naturalmente di fiducia, che possa agire e disporre, in caso di assenza o di impedimento del titolare, del conto o della cassetta. Il delegato deve essere persona pronta e tempestiva nell'operare quando è necessario.

#### **5. Avvertenza importante**

Dopo il 30 settembre 1986, in forza della legge 20 maggio 1985 n. 222, si dovrà usare la dizione 'Parrocchia' per indicare l'Ente Chiesa; scompare perciò il termine 'Chiesa Parrocchiale'.